Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 dicembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versament del canone di abbonamento per mezzo del modulo c... tale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1973, n. **1200**.

Autorizzazione al fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto « Mario Negri », in Roma, ad acquistare due immobili.

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto « Mario Negri », in Roma, viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo rispettivamente di L. 2.000.000.000 e di L. 1.068.000.000, due immobili ubicati in Roma, via S. Martino della Battaglia, 56, e via Mario Menghini, 34 - via Appia Nuova, 572, costituiti, il primo da undici piani, di cui nove fuoriterra, ed il secondo da dieci piani, di cui, parimenti, nove fuoriterra, di proprietà rispettivamente della « Pretoria di Levy & C. - Società in accomandita semplice » e della « Impresa immobiliare gestioni edili Appia - CIGEA - Società e responsabilità limitata », distinti nel catasto edilizio urbano alle partite 128645 e 209853, come per rogiti del notaio avv. Pietro Fea di Roma del 5 dicembre 1969, n. 397659 e n. 397661 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 57. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. **635**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Ravenna, ad acquistare un immobile.

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Ravenna viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 12.000.000, la porzione di immobile costituita da un locale di vani utili uno ed accessori uno sita in Ravenna alla via Maroncelli, 6, di proprietà dei signori De Lorenzi Maria Antonietta o Maria Antonia, De Lorenzi Ugo Gianni e Donati Alfeo, come per rogito notaio Vittorio Fortuna del 3 luglio 1969, n. 90424 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 55. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1974, n. **636**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione sportiva « Sporting club », in Martina Franca.

N. 636. Decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione sportiva « Sporting club », in Martina Franca (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 49. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. **637**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori di cavalli di razza Avelignese, in Firenze.

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale allevatori di cavalli di razza Avelignese, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 54. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1974, n. **638**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, in Roma.

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 48. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1974, n. **639**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Jacopo e di S. Vincenzo, in Chitignano.

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo in data 12 novembre 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Jacopo, in frazione Taena del comune di Chitignano (Arezzo), e di S. Vincenzo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 53. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1974, n. **640**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della vicaria curata perpetua di S. Restituta vergine e martire e di S. Ciro martire, in Sora.

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Aquino, Sora e Pontecorvo in data 8 dicembre 1972, integrato con dichiarazione del 24 maggio 1973, relativo alla erezione della vicaria curata perpetua di S. Restituta vergine e martire e di S. Ciro martire, in località Trecce del comune di Sora (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 52. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1974, n. 641.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Paderno Dugnano.

N. 641. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 28 dicembre 1972, integrato con due dichiarazioni del 30 maggio 1973 e 31 gennaio 1974, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in località Villaggio Ambrosiano del comune di Paderno Dugnano (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 51. — SCIARRETTA

ERRARA-CORRIGE
(Decreto-legge 30 novembre 1974, n. 603)

Nel quarto comma dell'art. 15 del decreto-legge 30 novembre 1974, n. 603, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, pubblicato nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 1° dicembre 1974, dove è scritto: «... apparecchi o adattabili alla ricezione ...» leggasi: «... apparecchi *atti* o adattabili alla ricezione ...».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1974.

Approvazione della convenzione stipulata il 26 febbraio 1974 con la società « Partenopea », per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « B » (isole partenopee e pontine).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1954, registro n. 23 Marina mercantile, foglio n. 5, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 22 dicembre 1953, con la « Partenopea » - Società per azioni di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione per le isole partenopee e pontine (settore « B »), per la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 31 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1958, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 136, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 10 aprile 1958;

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1960, registro n. 14 Marina mercantile, foglio n. 27, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 13 giugno 1960;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 68, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 15 luglio 1963;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1973, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 36, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata l'8 novembre 1971;

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 826, con la quale il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla citata legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 26 febbraio 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni di navigazione « Partenopea » per attuare la proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « B » (isole partenopee e pontine) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 1.823.188.142 (unmiliardoottocentoventitremilionicentottantottomilacentoquarantadue);

Considerato che, per motivi di urgenza dovuti alla necessità di assicurare dal 1° gennaio 1974 il proseguimento dei servizi sopra menzionati, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 826, è stato sottoposto per il parere al Consiglio di Stato lo schema di convenzione, sottoscritto dalla parte anziché il progetto di convenzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di convenzione predetto nell'adunanza della sezione 2ª tenuta il 9 aprile 1974;

Accertato che la società « Partenopea » ha prestato la prevista cauzione nella misura del 20% della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 26 febbraio 1974;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 26 febbraio 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, per la proroga, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 826, dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « B » (isole partenopee e pontine) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 1.823.188.142 (unmiliardoottocentoventitremilionicentottantottomilacentoquarantadue).

La sovvenzione dovuta alla società farà carico al cap. 1174 del bilancio dello Stato, stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione, che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1974

LEONE

COPPO — COLOMBO — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1974
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 221

CONVENZIONE 26 FEBBRAIO 1974 FRA IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETA' PER AZIONI DI NAVIGAZIONE « PARTENOPEA », CON SEDE IN NAPOLI, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI CARATTERE LOCALE DEL SETTORE « B » (ISOLE PARTENOPEE E PONTINE).

Premesso che con la legge 22 dicembre 1973, n. 826, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1973, n. 332, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « B » (isole partenopee e pontine) affidandolo allo stesso concessionario verso la corresponsione di una sovvenzione in misura pari a quella corrisposta al concessionario per l'anno 1973 e che la società ha accettato, con fonogramma del 29 dicembre 1973.

Premesso che la società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, ha provveduto all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale per le isole partenopee e pontine dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1973, ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 34, tra l'avv. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile ed il comandante Davide Russo, consigliere delegato della società per azioni di navigazione « Partenopea », agente in nome e per conto della società medesima, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

L'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » (isole partenopee e pontine) è riaffidato alla società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, alle condizioni tutte di cui alla convenzione del 22 dicembre 1953, sostituita dalla convenzione del 10 aprile 1958, modificata con le convenzioni del 13 giugno 1960, del 15 luglio 1963 e dell'8 novembre 1971, stipulate con la società stessa che qui si intendono per intero riprodotte, salvo il disposto del successivo art. 2.

Art. 2.

Gli articoli 1, 2, 4, 6, 8 e 23 delle convenzioni stipulate il 22 dicembre 1953 e 10 aprile 1958, alcuni dei quali già modificati con le convenzioni del 13 giugno 1960, 15 luglio 1963 ed 8 novembre 1971, sono ulteriormente modificati come segue:

« Art. 1 - *Servizi da eseguire*. — La società per azioni « Partenopea », con sede in Napoli, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nell'annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2 alla convenzione 10 aprile 1958 stipulata con la stessa società) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli e nel capitolato la società per azioni di navigazione « Partenopea » viene designata con la parola "Società" ».

« Art. 2 - *Sovvenzione*. — La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'annessa tabella (allegato 1) è fissata, in ragione d'anno, in L. 1.823.188.142 (unmiliardoottocentoventitremilionicentottantottomilacentoquarantadue), corrispondente a quella determinata per il 1973 ».

« Art. 4 - *Revisione della sovvenzione*. — La sovvenzione, di cui all'art. 2, è soggetta a revisione alla fine dell'anno in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nei seguenti elementi:

introiti netti del traffico;
costi del personale;
costi del combustibile;
costi delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi.

Gli importi annui di cui al precedente comma restano così fissati:

A) Introiti netti del traffico: L. 333.807.027.

Ai fini della revisione della sovvenzione per ottenere gli introiti netti del traffico si procederà come segue:

si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla Società nei viaggi di convenzione per trasporto dei passeggeri e delle automobili al seguito dei passeggeri, ivi compresi tutti gli incassi per posti letto, tasse e diritti portuali, eccedenza bagaglio ecc., con esclusione delle quote di nolo cumulativo di competenza di altri vettori, degli avviamenti e delle prosecuzioni, delle escursioni ecc.;

si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla Società nei viaggi di convenzione per il trasporto delle merci di qualsiasi natura e degli automezzi per merci (nonchè dei mezzi gommati in genere), ivi compresi tutti gli incassi per tasse e diritti portuali, diritti di polizza, con esclusione delle quote nolo, tasse e diritti non di pertinenza del trasporto marittimo effettuato dalla Società (avviamenti e prosecuzioni, quote di nolo cumulativo di competenza di altri vettori ecc.);

si diminuiranno i suddetti introiti lordi della percentuale del 13,47 per spese di traffico relative ad abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, spese portuali e di pubblicità.

B) Costi del personale: L. 1.562.924.518.

Fanno parte del costo del personale ai fini della revisione della sovvenzione tutti gli elementi connessi con il rapporto di prestazione d'opera da parte del personale di terra e di mare ovunque operante ossia stipendi, paghe ed accessori, indennità, erogazioni e compensi diversi, lavoro straordinario, indennità di panatica per il personale navigante, contributi assicurativi, previdenziali e tutti gli altri oneri a carico del datore di lavoro immediati e differiti, ivi inclusi ferie, franchigie, riposi compensativi, preavviso, indennità di anzianità e relativo adeguamento anzianità di servizio antecedente ecc.

Per la determinazione delle variazioni intervenute nel costo del personale di cui sopra si assumeranno le variazioni nello indice del correlativo costo medio unitario e cioè:

a) si determineranno gli indici di costo di ciascuno dei rappresentanti delle categorie riportate nella tabella di cui in seguito (applicato in R.O., 1° ufficiale in R.O. ecc.) mediante il rapporto fra il costo mensile medio dell'anno cui la revisione si riferisce e quello indicato nella tabella medesima;

b) si moltiplicheranno i suddetti indici di costo per la spesa complessiva annua di ciascuna categoria di personale parametrata risultante dalla seguente tabella:

Categoria e qualifica	N. pers.	Anni anzian.	Costo mensile	Costo annuo
Amministrativi:				
Applicato di 1° . .	13	17	684.758	106.822.248
Stato maggiore:				
1° Uff. Cop. R.O. .	36	14	1.169.784	505.346.688
Sottufficiali:				
Carpentiere	69,66	oltre 13	456.824	381.868.318
Comuni:				
Giovto di 1°	132	—	359.146	568.887.264
			Totale . . .	1.562.924.518

Le variazioni di qualsiasi natura dei costi del personale, secondo quanto in precedenza indicato, dovranno derivare da leggi, da disposizioni ministeriali o da accordi sindacali approvati dal Ministero della marina mercantile intervenuti entro il periodo cui la revisione si riferisce.

c) Costi del combustibile:

nafta: tonn. 3790 × L. 13.983 = L. 52.995.570
diesel: tonn. 2135 × L. 21.250 = » 45.368.750

Costo complessivo . . . L. 98.364.320

Per la determinazione delle variazioni intevenute nel costo dei combustibili si calcoleranno i nuovi importi derivanti dai prodotti delle suddette quantità (rappresentative di tutte le qualità effettivamente consumate) per i prezzi medi per tonnellata metrica dell'anno cui la revisione si riferisce. Tali importi saranno raffrontati a quelli base sopra indicati.

Ai fini della determinazione del prezzo medio annuale si assumeranno i prezzi franco bordo attestati dalla camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli o dimostrati mediante ogni altro mezzo ritenuto adeguato dal Ministero della marina mercantile.

D) Costo delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi: L. 246.999.194.

Per la determinazione delle variazioni intervenute nel costo delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi si assumeranno le variazioni nell'indice del correlativo costo.

Tale indice (i) verrà determinato dalla somma dell'indice di costo dei materiali (A) assunto per il 34% e dell'indice di costo della mano d'opera (B) assunto per il 66%, tenendo conto del fattore relativo al processo di invecchiamento delle navi come segue:

$$i = (0,34\ A + 0,66\ B)\ 1,02^n$$

ove «n» è uguale alla differenza fra l'età media del tonnellaggio di stazza lorda impiegato nei servizi all'ultimo giorno del periodo cui la revisione si riferisce e quella al giorno di decorrenza della presente convenzione.

Ove dal calcolo della differenza di cui sopra «n» venisse ad avere un valore inclusivo di una frazione dell'unità, si effettuerà l'arrotondamento di tale frazione a zero, 0,25, 0,50, 0,75 per difetto.

Materiali.

L'indice di costo di cui sôpra (A) verrà calcolato:

a) determinando gli indici di prezzo per ciascuna delle categorie di materiali elencate nella tabella di cui in seguito, mediante il rapporto tra il prezzo medio dell'anno cui si riferisce le revisione rilevato dalle specifiche tavole del «Bollettino mensile di statistica» dell'Istituto centrale di statistica e quelle riportate nello stesso «Bollettino» per il mese di dicembre 1973;

b) ponderando i suddetti indici di prezzo con le rispettive percentuali di composizione indicate:

Materiale	% Compos.
Acciaio: lamiere grosse da mm 4,76 e più (Milano)	25%
Tubi di ferro e di acciaio saldati (Milano) .	25%
Rame wirebars (Milano)	20%
Zinco in lastre (Milano)	5%
Stagno in pani (Milano) .	10%
Legno: tavole abete primo assortimento (Bolzano); lunghezza mt 4, spessore da mm 20 a 60, larghezza cm 16 e più, peso specifico convenzionale 0,50	15%
	100%

Mano d'opera.

L'indice di costo di cui sopra (B) verrà calcolato determinando l'indice di costo di un operaio qualificato navalmeccanico mediante il rapporto tra l'indice del tasso medio delle retribuzioni minime contrattuali dell'anno cui la revisione si riferisce, rilevato dalle specifiche tavole del «Bollettino mensile di statistica» dell'Istituto centrale di statistica e l'indice base relativo al mese di dicembre 1973 rilevato dallo stesso «Bollettino».

La revisione della sovvenzione in aumento o in diminuzione viene effettuata semprechè la somma algebrica delle variazioni verificatesi:

negli introiti lordi del traffico dei servizi di convenzione, al netto delle spese di traffico, conseguiti nell'anno;

nei costi degli elementi sopra indicati, relativi all'anno medesimo;

superi l'1% degli introiti lordi del traffico dei servizi di convenzione ed è riconosciuta soltanto per la parte eccedente l'importo di tale percentuale.

Le eventuali variazioni della sovvenzione sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro».

«Art. 6 - *Durata della convenzione.* — La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 salvo proroga, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826».

«Art. 8 - *Domicilio legale.* — Agli effetti della presente convenzione la Società elegge domicilio legale in Napoli, molo Beverello, ed avrà sede di armamento nel porto di Napoli stessa».

«Art. 23 - *Sovvenzione per linea.* — Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dallo art. 2 della convenzione sarà ripartita tra le singole linee di cui all'annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito, per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella, il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea B/1: n. 365 viaggi annui;
Linea B/2: n. 365 viaggi annui;
Linea B/3: n. 123 viaggi annui;
Linea B/4: n. 123 viaggi annui;
Linea B/5: n. 365 viaggi annui;
Linea B/6: n. 153 viaggi annui;
Linea B/ 7: n. 151 viaggi annui fino al 28 febbraio 1974
n. 288 viaggi annui dal 1° marzo 1974;
Linea B/ 8: n. 122 viaggi annui fino al 28 febbraio 1974
n. 11 viaggi annui dal 1° marzo 1974;
Linea B/ 9: n. 92 viaggi annui fino al 28 febbraio 1974
n. 66 viaggi annui dal 1° marzo 1974;
Linea B/10: n. 92 viaggi annui fino al 28 febbraio 1974
n. 66 viaggi annui dal 1° marzo 1974;
Linea B/11: n. 151 viaggi annui fino al 28 febbraio 1974
n. 247 viaggi annui dal 1° marzo 1974;
Linea B/12: n. 152 viaggi annui fino al 28 febbraio 1974
n. 41 viaggi annui dal 1° marzo 1974;
Linea B/13: n. 31 viaggi annui fino al 28 febbraio 1974
n. 66 viaggi annui dal 1° marzo 1974;
Linea B/14: n. 31 viaggi annui fino al 28 febbraio 1974
n. 11 viaggi annui dal 1° marzo 1974;
Linea B/15: n. 62 viaggi annui;
Linea B/16: n. 62 viaggi annui;
Linea B/17: n. 1095 viaggi annui fino al 28 febbraio 1974
n. 1460 viaggi annui dal 1° marzo 1974;
Linea B/18: n. 52 viaggi annui fino al 28 febbraio 1974
n. 104 viaggi annui dal 1° marzo 1974;
Linea B/19: n. 208 viaggi annui;
Linea B/20: n. 156 viaggi annui fino al 28 febbraio 1974
n. 261 viaggi annui dal 1° marzo 1974;
Linea B/21: n. 26 viaggi annui;
Linea B/22: n. 13 viaggi annui.

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti».

Art. 3.

La presente convenzione, mentre vincola la Società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Fatta a Roma, addì 26 febbraio 1974

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'ANGELO

p. *La società per azioni di navigazione «Partenopea»*
RUSSO

Registrato il 4 ottobre 1974 - 1° ufficio del registro atti privati di Roma al n. 15734/E - Mod. 71/M. - *Esatte L.* 2.000

ALLEGATO 1
(Art. 1 della convenzione)

SETTORE «B»: ISOLE PARTENOPEE E PONTINE
ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE LINEE

Linea B/1.

Itinerario: Capri-Massa Lubrense-Sorrento-Napoli e viceversa;
Periodo di esercizio: tutto l'anno;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 46;
Totale annuo per 365 viaggi: miglia 16.790,0;
Velocità di esercizio: nodi 12,5.

Linea B/2.

Itinerario: Napoli-Sorrento-Capri e viceversa;
Periodo di esercizio: tutto l'anno;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 45,4;
Totale annuo per 365 viaggi: miglia 16.571,0;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/3.
Itinerario: Sorrento-Capri-Ischia e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 maggio al 15 settembre;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 57,4;
Totale annuo per 123 viaggi: miglia 7.060,2;
Velocità di esercizio: nodi 12,5.

Linea B/4.
Itinerario: Capri-Sorrento e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 maggio al 15 settembre;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 17,4;
Totale annuo per 123 viaggi: miglia 2.140,2;
Velocità di esercizio: nodi 12,5.

Linea B/5.
Itinerario: Capri-Napoli e viceversa;
Periodo di esercizio: tutto l'anno;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 35,2;
Totale annuo per 365 viaggi: miglia 12.848,0;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/6.
Itinerario: Napoli-Capri-Marina del Cantone-(fac.)-Positano-Amalfi e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° maggio al 30 settembre;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 74,8;
Totale annuo per 153 viaggi: miglia 11.444,4;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/7.
Itinerario: Ischia Porto-Procida-Napoli e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° settembre al 15 giugno;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 35,4;
Totale annuo per 288 viaggi: miglia 10.195,2;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/8.
Itinerario: Casamicciola-Ischia Porto-Procida-Napoli e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 31 agosto;
Periodicità: domenicale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 39,4;
Totale annuo per 11 viaggi: miglia 433,4;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/9.
Itinerario: Ischia Porto-Napoli e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 31 agosto;
Periodicità giornaliera, escluso domenica;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 35,4;
Totale annuo per 66 viaggi: miglia 2.336,4;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/10.
Itinerario: Casamicciola-Procida-Napoli e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 31 agosto;
Periodicità: giornaliera, escluso le domeniche;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 39;
Totale annuo per 66 viaggi: miglia 2.574,0;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/11.
Itinerario: Napoli-Procida-Ischia Porto e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° settembre al 15 giugno;
Periodicità: giornaliera, escluso domeniche;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 35,4;
Totale annuo per 247 viaggi: miglia 8.743,8;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/12.
Itinerario: Napoli-Procida-Ischia Porto e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° settembre al 15 giugno;
Periodicità: domenicale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 35,4;
Totale annuo per 41 viaggi: miglia 1.451,4;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/13.
Itinerario: Napoli-Ischia Porto-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 31 agosto;
Periodicità: giornaliera, escluso domeniche;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 49,4;
Totale annuo per 66 viaggi: miglia 3.260,4;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/14.
Itinerario: Napoli-Ischia Porto-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 31 agosto;
Periodicità: domenicale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 49,4;
Totale annuo per 11 viaggi: miglia 543,4;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/15.
Itinerario: Napoli-Procida-Casamicciola e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 agosto;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 39;
Totale annuo per 62 viaggi: miglia 2.418,0;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/16.
Itinerario: Casamicciola-Ischia Porto-Procida-Napoli e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 31 agosto;
Periodicità: giornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 39,4;
Totale annuo per 62 viaggi: miglia 2.442,8;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/17.
Itinerario: Ischia Porto-Procida-Pozzuoli e viceversa;
Periodo di esercizio: tutto l'anno;
Periodicità: quadrigiornaliera;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 22,0;
Totale annuo per 1460 viaggi: miglia 32.120,0;
Velocità di esercizio: nodi 12,5.

Linea B/18.
Itinerario: Ponza-Formia e viceversa;
Periodo di esercizio: tutto l'anno;
Periodicità: bisettimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 78,8;
Totale annuo per 104 viaggi: miglia 8.195,2;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/19.
Itinerario: Ponza-Formia e viceversa;
Periodo di esercizio: tutto l'anno;
Periodicità: quadrisettimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 78,8;
Totale annuo per 208 viaggi: miglia 16.390,4;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/20.
Itinerario: Formia-Ventotene e viceversa;
Periodo di esercizio: tutto l'anno;
Periodicità: pentasettimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 60;
Totale annuo per 261 viaggi: miglia 15.660;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/21.
Itinerario: Anzio-Ponza e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 15 settembre;
Periodicità: bisettimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 84,0;
Totale annuo per 26 viaggi: miglia 2.184,0;
Velocità di esercizio: nodi 14.

Linea B/22.
Itinerario: Anzio-Ponza e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 giugno al 15 settembre;
Periodicità: settimanale;
Migliatico: per viaggio (A. e R.) miglia 84;
Totale annuo per 13 viaggi: miglia 1.092,0;
Velocità di esercizio: nodi 14.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

Linea B/1: una nave della stazza lorda di 300 tonn.
Linea B/2: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/3: una nave della stazza lorda di 300 tonn.
Linea B/4: una nave della stazza lorda di 300 tonn.
Linea B/5: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/6: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/7: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/8: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/9: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/10: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/11: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/12: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/13: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/14: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/15: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/16: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/17: una nave della stazza lorda di 300 tonn.
Linea B/18: una nave della stazza lorda di 600 tonn. con facoltà di assegnare una nave di 500 tonn. limitatamente al periodo 16 maggio-15 settembre;
Linea B/19: una nave della stazza lorda di 600 tonn. con facoltà di assegnare una nave di 500 tonn. limitatamente al periodo 16 maggio-15 settembre;
Linea B/20: una nave della stazza lorda di 600 tonn. con facoltà di assegnare una nave di 500 tonn. limitatamente al periodo 16 maggio-15 settembre;
Linea B/21: una nave della stazza lorda di 600 tonn.
Linea B/22: una nave della stazza lorda di 600 tonn.

N.B. — La presente tabella (allegato 1) avrà vigore dal 1° marzo 1974; fino al 28 febbraio 1974, resta valida la tabella (allegato 1) annessa alla convenzione 10 aprile 1958, modificata con le convenzioni del 13 giugno 1960, del 15 luglio 1963 e dell'8 novembre 1971, stipulate con la società per azioni « Partenopea », con sede in Napoli, che qui si intende per intero riprodotta.

Fatta a Roma, addì 26 febbraio 1974.

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'ANGELO

p. *La società per azioni di navigazione « Partenopea »*
RUSSO

(9240)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette costiere « CP 2012 », « CP 2018 » e « CP 2013 », « CP 2019 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968, Atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette costiere « CP 2012 », « CP 2018 » e « CP 2013 », « CP 2019 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere, rispettivamente, dal 1° giugno 1974 (prime due) e dal 1° luglio 1974 (seconde due).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI — COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1974
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 182

(9158)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1974.

Sostituzione di due membri del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 263, che ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 settembre e 27 ottobre 1972, concernenti la nomina a membri del consiglio del predetto Ordine del generale di brigata del Corpo della guardia di finanza « a disposizione » Giorgio D'Amore e del contrammiraglio « a disposizione » Italo Piat;

Considerato che nei confronti dei menzionati ufficiali è stato disposto, a decorrere rispettivamente dall'8 novembre e dal 5 dicembre 1974, il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e che pertanto occorre far luogo alla loro sostituzione nelle accennate cariche;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

A decorrere dall'8 novembre 1974 il generale di brigata del Corpo della guardia di finanza « a disposizione » Pietro Zucchetti e a decorrere dal 5 dicembre 1974 il contrammiraglio « a disposizione » Ferruccio Ferri sono nominati membri del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, in sostituzione, rispettivamente, del generale di brigata del Corpo della guardia di finanza Giorgio D'Amore e del contrammiraglio Italo Piat.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1974

LEONE

ANDREOTTI

(9337)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1972.

Ripartizione per qualifica e per regione del contingente del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, trasferito alle regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale n. 193 del 26 gennaio 1971 con il quale sono state stabilite le dotazioni dell'organico del personale della Direzione generale M.C.T.C.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 413;

Visto il decreto interministeriale n. 51 del 26 gennaio 1971 con il quale sono state stabilite le dotazioni dell'organico del personale dei ruoli ad esaurimento di cui alla legge n. 413 sopra citata;

Visto l'art. 17, lettera *c*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, con il quale è stato disposto che i decreti legislativi regolanti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro attribuite dall'art. 117 della Costituzione debbono stabilire, per ciascuna delle funzioni trasferite, il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle regioni, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici, con il quale è stato stabilito che il contingente del personale statale di ruolo da trasferire alle regioni è indicato nella tabella allegata al decreto stesso e che tale contingente deve essere ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che ai sensi del medesimo art. 18 il trasferimento del predetto contingente di personale alle regioni ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali da parte delle regioni stesse e che dalla stessa data ha decorrenza la corrispondente riduzione dei ruoli organici;

Considerato che per il combinato disposto dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 5 e dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito senza modificazioni nella legge 25 febbraio 1972, n. 15, il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni è avvenuto sotto la data del 1° aprile 1972;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, indicato nella parte prima e nella parte seconda della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, viene ripartito per qualifica come segue:

RUOLI ORGANICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

	Parte 1ª	Parte 2ª	Totale	di cui in organico	di cui in soprannumero
a) *Personale della carriera direttiva tecnica*:					
Ispettore generale	—	1	1	1	—
Ispettore capo	4	3	7	7	—
Ispettore principale	17	3	20	20	—
Ispettore	1	—	1	1	—
b) *Personale della carriera direttiva amministrativa*:					
Ispettore generale	—	1	1	1	—
Ispettore capo	1	—	1	1	—
Ispettore principale	9	3	12	10	2
Ispettore generale (1)	—	1	1	1	—
Ispettore capo (1)	1	—	1	1	—
Ispettore principale (1)	10	3	13	9	4
Ispettore (1)	2	—	2	2	—
c) *Personale di vigilanza della carriera di concetto*:					
Ispettore aggiunto capo	5	1	6	6	—
Ispettore aggiunto principale	24	5	29	27	2
Ispettore aggiunto	9	10	19	16	3
d) *Personale della carriera esecutiva*:					
Aiutante superiore	16	—	16	16	—
Aiutante principale	21	4	25	25	—
Aiutante, assistente, dattilografo	86	28	114	86	28
e) *Personale della carriera ausiliaria*:					
Commesso capo	7	—	7	6	1
Commesso	12	—	12	9	3

(1) Impiegati appartenenti ai contingenti di posti stabiliti dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1960, n. 26.

RUOLI ORGANICI AD ESAURIMENTO
DI CUI ALLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 413

	Parte 1ª	Parte 2ª	Totale
a) *Personale della carriera direttiva*:			
Direttore di sezione	12	1	13
b) *Personale della carriera di concetto*:			
Segretario principale	1	—	1
Segretario	15	4	19
c) *Personale della carriera esecutiva*:			
Coadiutore principale	1	—	1
Coadiutore	6	2	8
d) *Personale della carriera ausiliaria*:			
Agente tecnico	1	—	1

Art. 2.

Il contingente di cui all'articolo precedente è ripartito per regione come segue:

	a) carriere direttive tecnica	amministrativa	Totale
Piemonte	2	3	5
Lombardia	3	5	8
Veneto	4	3	7
Liguria	1	—	1
Emilia-Romagna	3	4	7
Toscana	3	5	8
Umbria	1	1	2
Marche	1	—	1
Lazio	4	7	11
Abruzzi	—	2	2
Molise	—	1	1
Campania	4	8	12
Puglia	3	3	6
Basilicata	—	—	—
Calabria	—	2	2
Totale	29	44	73

	b) carriera di concetto	*c*) carriera esecutiva	*d*) carriera ausiliaria
Piemonte	4	12	—
Lombardia	10	17	1
Veneto	4	16	4
Liguria	5	7	1
Emilia-Romagna	4	11	1
Toscana	6	19	2
Umbria	1	5	1
Marche	3	3	—
Lazio	15	34	2
Abruzzi	4	8	1
Molise	1	1	1
Campania	12	17	2
Puglia	1	5	3
Basilicata	1	2	—
Calabria	3	7	1
Totale	74	164	20

Art. 3.

In corrispondenza al contingente di personale statale di cui al precedente art. 1 vengono ridotti, con effetto dal 1° aprile 1972, i singoli ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per un numero di posti uguale a quello risultante dallo stesso art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 126

(9592)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 1974.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1972, concernente la ripartizione per qualifica e per regione del contingente del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, trasferito alle regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1973, registro n. 2, foglio n. 126, con il quale è stato ripartito per qualifica il contingente di personale statale appartenente ai ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, indicato nella parte prima e nella parte seconda della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;

Considerato che nei confronti di alcuni degli impiegati compresi in detto contingente e trasferiti alle regioni a decorrere dal 1° aprile 1972 sono intervenuti provvedimenti di promozione alla qualifica superiore con decorrenza anteriore alla surriferita data del 1° aprile 1972;

che i provvedimenti stessi riguardano, per quanto concerne i ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile, la promozione di un ispettore capo ad ispettore generale, di otto aiutanti ed assistenti ad aiutanti ed assistenti principali, nonché, per quanto concerne i ruoli organici ad esaurimento di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 413, la promozione di sei segretari a segretari principali e di due coadiutori a coadiutori principali;

che, in relazione alle nuove qualifiche conferite con gli intervenuti ricordati provvedimenti, occorre rettificare la ripartizione per qualifiche del contingente anzidetto operata dall'art. 1 del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1972;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1972, concernente la ripartizione per qualifiche del contingente di personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile trasferito alle regioni, è sostituito dal seguente:

« Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, indicato nella parte prima e nella parte seconda della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, viene ripartito per qualifiche come segue:

RUOLI ORGANICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

	Parte 1ª	Parte 2ª	Totale	di cui in organico	di cui in soprannumero
a) *Personale della carriera direttiva tecnica:*	—	—	—	—	—
Ispettore generale	—	1	1	1	—
Ispettore capo	4	3	7	7	—
Ispettore principale	17	3	20	20	—
Ispettore	1	—	1	1	—
b) *Personale della carriera direttiva amministrativa:*					
Ispettore generale	1	1	2	2	—
Ispettore principale	9	3	12	10	2
Ispettore generale (1)	—	1	1	1	—
Ispettore capo (1)	1	—	1	1	—
Ispettore principale (1)	10	3	13	9	4
Ispettore (1)	2	—	2	2	—
c) *Personale di vigilanza della carriera di concetto:*					
Ispettore aggiunto capo	5	1	6	6	—
Ispettore aggiunto principale	24	5	29	27	2
Ispettore aggiunto	9	10	19	16	3
d) *Personale della carriera esecutiva:*					
Aiutante superiore	16	—	16	16	—
Aiutante e assistente principale	28	5	33	33	—
Aiutante, assistente, dattilografo	79	27	106	78	28
e) *Personale della carriera ausiliaria:*					
Commesso capo	7	—	7	6	1
Commesso	12	—	12	9	3

(1) Impiegati appartenenti ai contingenti di posti stabiliti dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1960, n. 26.

RUOLI ORGANICI AD ESAURIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 413

	Parte 1ª	Parte 2ª	Totale
a) *Personale della carriera direttiva:*	—	—	—
Direttore di sezione	12	1	13
b) *Personale della carriera di concetto:*			
Segretario principale	4	3	7
Segretario	12	1	13
c) *Personale della carriera esecutiva:*			
Coadiutore principale	3	—	3
Coadiutore	4	2	6
d) *Personale della carriera ausiliaria:*			
Agente tecnico	1	—	1 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1974
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 336

(9593)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Riconoscimento nei confronti dello stabilimento Azoto-Dipa di Massa della S.p.a. Montecatini Edison della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montecatini Edison stabilimento Azoto-Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti dello stabilimento Azoto-Dipa di Massa della S.p.a. Montecatini Edison, azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le partecipazioni statali
GULLOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(9162)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 15 dicembre 1971, n. 11577, con il quale il cap. Franco Ciapanna e l'avvocato Vito Mazza vennero nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Roma;

Considerato che il cap. Franco Ciapanna, in data 8 maggio 1974, ha presentato domanda di dimissioni e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 9527 in data 24 luglio 1974, con la quale il capo del compartimento doganale di Roma ha proposto che il membro effettivo dimissionario cap. Franco Ciapanna sia sostituito dal membro supplente avv. Vito Mazza e che, quest'ultimo, venga a sua volta sostituito, nell'incarico di membro supplente, dall'ing. Michele D'Alessandro;

Ritenuto che risulta osservata la norma di cui al terzo comma dell'art. 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto l'altro membro supplente dott. Mario Marasini è stato scelto su terna designata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina;

Decreta:

L'avv. Vito Mazza e l'ing. Michele D'Alessandro sono chiamati a far parte del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Roma per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, in qualità, il primo di membro effettivo in sostituzione del cap. Franco Ciapanna dimissionario e il secondo, di membro supplente in sostituzione dell'avv. Vito Mazza, nominato membro effettivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1974
Registro n. 95 Finanze, foglio n. 350

(9646)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Regolamento per la compilazione dei rapporti informativi e la formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, espresso nella seduta del 3 giugno 1974;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della compilazione dei rapporti informativi e della formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati della carriera direttiva del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, i coefficienti nu-

merici massimi attribuibili per ogni giudizio parziale nonchè il relativo punteggio massimo complessivo sono stabiliti come segue:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio, fino a	punti	24
2) Qualità del servizio prestato, fino a	»	10
3) Capacità organizzativa, fino a . .	»	15
4) Rendimento, fino a	»	24
5) Cultura generale e capacità professionale, fino a	»	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore, fino a	»	12
Punteggio massimo complessivo . .	punti	100

Art. 2.

Ai fini della compilazione dei rapporti informativi e della formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati della carriera di concetto del Ministero dei Trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, i coefficienti numerici massimi attribuiti per ogni giudizio parziale nonchè il relativo punteggio massimo complessivo sono stabiliti come segue:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio, fino a	punti	26
2) Qualità del servizio prestato, fino a	»	10
3) Capacità organizzativa, fino a .	»	10
4) Rendimento, fino a	»	27
5) Cultura generale e capacità professionale, fino a	»	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore, fino a	»	12
Punteggio massimo complessivo . . .	punti	100

Art. 3.

Ai fini della compilazione dei rapporti informativi e della formulazione dei giudizi complessivi per gli impegati della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, i coefficienti numerici massimi attribuibili per ogni giudizio parziale nonchè il relativo punteggio massimo complessivo sono stabiliti come segue:

1) Osservanza dell'orario d'ufficio e degli altri doveri, fino a	punti	30
2) Qualità del servizio prestato, fino a	»	15
3) Rendimento, fino a	»	30
4) Cultura generale e capacità professionale, fino a	»	15
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore, fino a . . .	»	10
Punteggio massimo complessivo . . .	punti	100

Art. 4.

Ai fini della compilazione dei rapporti informativi e della formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati della carriera ausiliaria del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, i coefficienti numerici massimi attribuibili per ogni giudizio parziale nonchè il relativo punteggio massimo complessivo sono stabiliti come segue:

1) Osservanza dell'orario d'ufficio e degli altri doveri d'ufficio, fino a	punti	32
2) Qualità del servizio prestato, fino a	»	15
3) Rendimento, fino a	punti	32
4) Cultura generale e capacità professionale, fino a	»	12
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore, fino a	»	9
Punteggio massimo complessivo . . .	punti	100

Art. 5.

Per la determinazione del punteggio complessivo, il quale per il personale di tutte le carriere è pari alla somma dei vari coefficienti numerici parziali conseguiti dall'impiegato, è salva la facoltà dell'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di variare in più o in meno detta somma nel limite del 5 per cento.

Art. 6.

Il presente regolamento avrà la sua prima applicazione in occasione della redazione dei rapporti informativi concernenti l'attività prestata nell'anno 1973 dagli impiegati del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: Preti

(9193)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1974.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di bonifica Dese-Sile-Inferiore di Mestre (Venezia) ha chiesto la classificazione tra le comunali della strada di bonifica denominata « Praello » - tratto compreso fra la frazione S. Liberale in comune di Marcon ed il confine con il comune di Venezia dell'estesa di circa km 2+100;

Visto l'atto in data 27 aprile 1969, n. 27, con il quale il comune di Marcon (Venezia) ha deliberato di classificare fra le comunali la strada anzidetta;

Visto il voto n. 502 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 ottobre 1973 con il quale il detto consesso ha espresso il parere che la strada in parola possiede i requisiti di cui al comma *b)* dell'art. 7 della legge n. 126 e che può quindi essere classificata comunale;

Ritenuto che per la strada di cui trattasi ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e che può, pertanto, essere classificata comunale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica denominata « Praello » - tratto compreso fra la frazione S. Liberale in comune di Marcon ed il confine con il comune di Venezia, della lunghezza di circa km 2+100 è classificata comunale ed è inclusa nell'elenco delle strade del comune di Marcon (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1974

Il Ministro: Lauricella

(9142)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Modificazione all'elenco delle attività lavorative e revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, numero 602.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto presidenziale, gli imponibili giornalieri ed i periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per le categorie di lavoratori di cui sopra;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, che consente di modificare l'allegato elenco delle attività lavorative con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Visto l'art. 4, ultimo comma, dello stesso decreto presidenziale che prevede la revisione triennale degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione mensile;

Considerate le proposte di modifica all'elenco delle attività lavorative presentate da talune organizzazioni sindacali del settore;

Considerata altresì la necessità di provvedere, per l'intervenuta scadenza del triennio di applicazione del decreto ministeriale 31 ottobre 1970, alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione mensile;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco di attività lavorative allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per la parte relativa alle attività preliminari e complementari, è così modificato:

« 3) attività preliminari e complementari:

a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita, con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio, di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili ».

Art. 2.

Ai fini del versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'assicurazione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti, per l'assicurazione contro la tubercolosi e per gli assegni familiari, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed all'E.N.A.O.L.I., gli imponibili giornalieri ed i periodi di occupazione mensile per le categorie di lavoratori, soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stabiliti nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° novembre 1974.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

TABELLA DEGLI IMPONIBILI GIORNALIERI E DEI PERIODI DI OCCUPAZIONE MENSILE PER I LAVORATORI SOCI DI SOCIETA' E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI FATTO, CHE PRESTINO LA PROPRIA ATTIVITA' PER CONTO DELLE SOCIETA' ED ENTI MEDESIMI.

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita, con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio, di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili) con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione:

lire 1.550 per 26 giornate di occupazione nel mese.

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili:
lire 1.550 per 26 giornate di occupazione nel mese;

2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili:
lire 1.800 per 26 giornate di occupazione nel mese;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili):
lire 1.600 per 26 giornate di occupazione nel mese;

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili):
lire 1.550 per 26 giornate di occupazione nel mese.

3) Attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili:
lire 1.550 per 26 giornate di occupazione nel mese.

4) Attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili:
lire 1.700 per 26 giornate di occupazione nel mese.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

(9506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa consumo casa del popolo » - Società cooperativa a r. l., in Rivoltella di Rosasco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 19 novembre 1974, il dott. Francesco Ferrari è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa consumo casa del popolo » - Società cooperativa a r. l., in Rivoltella di Rosasco (Pavia), in sostituzione dell'arch. Alberto Arecchi che non ha accettato l'incarico.

(9563)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.625.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4834/M)

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Baragiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.681.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4792/M)

Autorizzazione al comune di Calendasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Calendasco (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.054.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4793/M)

Autorizzazione al comune di Ostellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Ostellato (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.731.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4794/M)

Autorizzazione al comune di Migliarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Migliarino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4795/M)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4796/M)

Autorizzazione al comune di Albareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Albareto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.652.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4797/M)

Autorizzazione al comune di Fontanellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Fontanellato (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4798/M)

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Bore (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4799/M)

Autorizzazione al comune di Noceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Noceto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4800/M)

Autorizzazione al comune di Soragna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Soragna (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.567.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4801/M)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Modigliana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.794.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4802/M)

Autorizzazione al comune di Misano Adriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Misano Adriatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4803/M)

Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Gatteo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4804/M)

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Gambettola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4805/M)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Coriano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4806/M)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.412.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4807/M)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4808/M)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Roncofreddo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4809/M)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Rocca San Casciano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4810/M)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.849.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4811/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.932.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4812/M)

Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Arcole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.572.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4813/M)

Autorizzazione al comune di Angiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Angiari (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4814/M)

Autorizzazione al comune di Bonavigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Bonavigo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.236.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4815/M)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Verghereto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4816/M)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4817/M)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4818/M)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.406.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4819/M)

Autorizzazione al comune di Nogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Nogara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4820/M)

Autorizzazione al comune di Negrar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Negrar (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4821/M)

Autorizzazione al comune di S. Lorenzo Isontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di S. Lorenzo Isontino (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.615.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4822/M)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4823/M)

Autorizzazione al comune di Guasila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Guasila (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4824/M)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Goni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4825/M)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4826/M)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Gesico (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4827/M)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Genuri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4828/M)

Autorizzazione al comune di Decimoputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Decimoputzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4829/M)

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Calasetta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4830/M)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Barrali (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4831/M)

Autorizzazione al comune di Assemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Assemini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4832/M)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Arbus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4833/M)

Autorizzazione al comune di Vestenanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Vestenanova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4835/M)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Prepotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4836/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Morubio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di San Pietro di Morubio (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4837/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Ilarione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di San Giovanni Ilarione (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4838/M)

Autorizzazione al comune di Roveredo di Guà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Roveredo di Guà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.333.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4839/M)

Autorizzazione al comune di Pescantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Pescantina (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4840/M)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4841/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Cariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di San Pietro in Cariano (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4842/M)

Autorizzazione al comune di Brentino Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Brentino Belluno (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4843/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo del Garda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Castelnuovo del Garda (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4844/M)

Autorizzazione al comune di Caldiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Caldiero (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4845/M)

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Fumane (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.748.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4846/M)

Autorizzazione al comune di Cologna Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Cologna Veneta (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4847/M)

Autorizzazione al comune di Illasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Illasi (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.382.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4848/M)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Mezzane di Sotto (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4849/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 6 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	664 —	664 —	669,90	664 —	665 —	663,95	663,90	664 —	664 —	664 —
Dollaro canadese	672,75	672,25	672,40	672,75	674 —	672,20	672,10	672,75	672,25	672,25
Franco svizzero	249,50	249,50	249,90	249,50	248 —	249,40	249,45	249,50	249,50	249,50
Corona danese	113,05	113,05	113,10	113,05	114 —	113,10	113,15	113,05	113,05	113,05
Corona norvegese	123,70	123,70	123,70	123,70	123,50	123,68	123,72	123,70	123,70	123,70
Corona svedese	156,20	156,20	156,20	156,20	156 —	156,15	156,18	156,20	156,20	156,20
Fiorino olandese	259,04	259,04	259,30	259,04	258,75	259 —	259 —	259,04	259,04	259,04
Franco belga	17,862	17,862	17,87	17,862	17,82	17,85	17,845	17,862	17,86	17,85
Franco francese	144,05	144,05	143,85	144,05	143,90	144,05	144 —	144,05	144,05	144 —
Lira sterlina	1547 —	1547 —	1546,50	1547 —	1544 —	1546,90	1546,90	1547 —	1547 —	1547 —
Marco germanico	268,35	268,35	268,50	268,35	267,70	268,30	268,35	268,35	268,35	268,35
Scellino austriaco	37,66	37,66	37,65	37,66	37,50	37,65	37,6615	37,66	37,66	37,65
Escudo portoghese	26,835	26,835	26,80	26,835	26,85	26,82	26,83	26,835	26,83	26,83
Peseta spagnola	11,713	11,713	11,70	11,713	11,70	11,71	11,71	11,713	11,71	11,71
Yen giapponese	2,2175	2,2175	2,21	2,2175	2,21	2,21	2,2167	2,2175	2,21	2,21

Media dei titoli del 6 dicembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,975
» 5 % (Ricostruzione)	84,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,825
» 5 % (Città di Trieste)	83,750
» 5 % (Beni esteri)	83,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,675
» 5,50 % » » 1968-83	82,150
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	89,775
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,300
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	82,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,075
» poliennali 7 % 1978	92,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	663,95
Dollaro canadese	672,175
Franco svizzero	249,475
Corona danese	113,10
Corona norvegese	123,71
Corona svedese	156,19
Fiorino olandese	259,02
Franco belga	17,853
Franco francese	144,025
Lira sterlina	1546,95
Marco germanico	268,35
Scellino austriaco	37,661
Escudo portoghese	26,832
Peseta spagnola	11,711
Yen giapponese	2,217

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano di zona del comune di S. Marco dei Cavoti

Con decreto del presidente della regione Campania 14 ottobre 1974, n. 1567, sulla base della deliberazione di giunta regionale 2 agosto 1974, n. 4339, è stato approvato il progetto di variante del vigente piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Marco dei Cavoti (Benevento), adottato con deliberazione consiliare 22 luglio 1973, n. 44.

Con lo stesso decreto sono state respinte le opposizioni a firma Ricci Rocco e Lucia e Rossi Nicola di Saverio e Rossi Nicola fu Angelo, in conformità di quanto già stabilito dal comune di S. Marco dei Cavoti (Benevento) con deliberazione consiliare di controdeduzioni 12 settembre 1973, n. 51.

(9492)

REGIONE LAZIO

Approvazione di piani di zona del comune di Roma

Con delibera della giunta regionale del Lazio 24 settembre 1974, n. 2483, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 18 ottobre 1974, con verbale n. 147/66, è stato approvato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano di zona n. 15-*bis* in variante al piano regolatore generale del comune di Roma e al piano n. 15 delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune medesimo.

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dell'art. 8 della citata legge n. 167/1962.

(9493)

Con delibera della giunta regionale del Lazio 24 settembre 1974, n. 2482, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 18 ottobre 1974, con verbale n. 147/65, è stato approvato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano di zona n. 29-*bis* in variante al piano regolatore generale del comune di Roma e al piano n. 29 delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune medesimo.

Copia di tale deliberazione sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dell'art. 8 della citata legge n. 167/1962.

(9494)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Fornovo di Taro

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 18 novembre 1974, n. 1384, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Fornovo Taro (Parma) con deliberazione del consiglio comunale 29 dicembre 1972, n. 102.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9605)

Approvazione del piano di zona del comune di Collecchio

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 18 novembre 1974, n. 1372, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Collecchio (Parma) con deliberazione del consiglio comunale 16 ottobre 1973, n. 113.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9606)

Approvazione del piano di zona del comune di San Lazzaro di Savena

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 18 novembre 1974, n. 1360, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare adottato dal comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 15 dicembre 1973, n. 200.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9607)

Approvazione del piano di zona del comune di Sant'Agata sul Santerno

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 18 novembre 1974, n. 1370, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) con deliberazione del consiglio comunale 16 maggio 1973, n. 46.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9608)

Approvazione del piano di zona del comune di Castel Guelfo

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 18 novembre 1974, n. 1362, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Castel Guelfo (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 31 agosto 1973, n. 68.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9609)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Pieve a Nievole

Con deliberazione della giunta regionale 2 ottobre 1974, n. 10572, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Pieve a Nievole (Pistoia), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9486)

Approvazione del piano di zona del comune di Cerreto Guidi

Con deliberazione della giunta regionale 23 ottobre 1974, n. 11183, è stato approvato il piano di zona delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Cerreto Guidi (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9487)

Approvazione del piano di zona del comune di Rapolano Terme

Con deliberazione della giunta regionale 23 ottobre 1974, n. 11188, è stato approvato il piano per la frazione Serre di Rapolano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Rapolano Terme (Siena), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9488)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di un componente supplente della commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di coadiutore principale in prova nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1974 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami per la nomina a quattro posti di coadiutore principale in prova (parametro 183) nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato ai commessi capi, ai commessi o equiparati delle carriere ausiliarie, anche tecniche dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, ed ai capi operai, agli operai specializzati, qualificati e comuni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1972, registro n. 40 Giustizia, foglio n. 253, con il quale è stato elevato da quattro a diciotto unità il numero dei posti messi a concorso e sono stati, di conseguenza, riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;

Considerato che si rende necessario nominare un componente supplente in seno alla predetta commissione per sopravvenuta indisponibilità del dott. Vincenzo Rustico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Viscosi, direttore capo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è nominato componente supplente, in sostituzione del dott. Vincenzo Rustico, in seno alla commissione esaminatrice del concorso per esami per la nomina a diciotto posti di coadiutore principale in prova nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato ai commessi capi, ai commessi o equiparati delle carriere ausiliarie, anche tecniche dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, ed ai capi operai, agli operai specializzati, qualificati e comuni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 157.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1974
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 353

(9511)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1974, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1973, registro n. 49 Giustizia, foglio n. 290;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1974, con il quale il dott. Vincenzo Viscosi, direttore capo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria ed il dott. Gianni Veschi, vice direttore nel ruolo predetto, sono stati nominati rispettivamente componente supplente e segretario supplente in seno alla commissione del predetto concorso, per eventuali indisponibilità o per motivi di famiglia di uno dei membri effettivi e del segretario;

Considerato che il prof. Cornelio Fazio, in data 8 maggio 1974, ha fatto conoscere di non poter presenziare il giorno 9 maggio 1974 alle prove orali del concorso per sopravvenuti ed improrogabili motivi di famiglia;

Che occorre, di conseguenza, procedere alla sua sostituzione con altro componente;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Cornelio Fazio, direttore della prima clinica delle malattie nervose e mentali nell'Università di Roma, è sostituito in seno alla commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1973, dal prof. Eustachio Zara, libero docente nella prima facoltà della clinica delle malattie nervose e mentali nell'Università di Napoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1974
Registro n. 16 *Giustizia, foglio n.* 232

(9510)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciassette posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciassette posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcune delle cause che ne impediscano il possesso;

D) buona condotta morale e civile;

E) laurea in lettere o filosofia. Le lauree anzidette devono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera D), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 700 devono essere presentate o spedite al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) che il titolo di studio è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera D, del testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego. I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità di servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata sulle quali sarà ugualmente apposto, all'arrivo, il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata con successivo decreto.

Art. 5.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale.

Prove scritte:

1) Svolgimento di un tema su un argomento di storia dell'arte classica e di antichità greche, paleoitaliche o romane.

2) Analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie epoche e luoghi, sulla base di riproduzioni fotografiche.

Prova orale:

1) Le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica, storica ed epigrafica del concorrente e la sua conoscenza dell'arte medioevale e moderna.

2) Nozioni sulla conservazione e restauro di oggetti archeologici.

3) Argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi ed alla condotta dei lavori di scavo.

4) Interrogazioni su materiale archeologico che sarà presentato al candidato direttamente e per mezzo di riproduzioni, o sulla conservazione o il restauro delle opere d'arte e oggetti antichi.

5) Legislazione di tutela del patrimonio artistico e delle bellezze naturali e panoramiche e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Le prove scritte e quella orale, si svolgeranno in Roma. Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione, della Direzione generale delle antichità e belle arti e delle soprintendenze.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto, per sostenere le prove scritte.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente. applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nella prova orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II, entro il termine di 30 giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti di cui al precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici dal sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 700 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva in bollo da L. 700 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 700 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e belle arti, esclusi quelli con sede in Roma.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli ispettori archeologi, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1974
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 110

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a diciassette posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1): . . .,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2): . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito presso . . . . in data . .,

6) il suo titolo di studio è integrato da . . . ann . . di corso di perfezionamento o specializzazione attinente alla carriera;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale;

9) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (40 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(9442)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 34 del 1° dicembre 1974, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 settembre 1974, n. 2993, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1974, registro n. 55 Poste, foglio n. 2, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 29 aprile 1972, n. 2638.

(9687)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2506 del 19 febbraio 1973, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura, dall'ordine dei medici della provincia e dalle amministrazioni comunali interessate;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, primo dirigente amministrativo.

Componenti:

Di Leo dott. Vito, medico provinciale superiore;
Ferri dott. Cesare, funzionario della prefettura;
Grosso prof. Enea, direttore dell'istituto di igiene della Università di Bari;
Schiraldi prof. Oronzo, direttore della clinica delle malattie infettive dell'Università di Bari;
Pirè prof. Ermanno, ufficiale sanitario di Bari.

Segretario:

Virdia dott. Tommaso, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione predetta inizierà i propri lavori in Bari non prima di un mese della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia ed all'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Bari, addì 31 ottobre 1974

Il medico provinciale: BARNABA

(9568)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1974, n. **32.**

Nomina dei componenti i consigli di amministrazione degli istituti professionali statali. Norme provvisorie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e sulla assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali statali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 28 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina dei componenti i consigli di amministrazione degli istituti professionali di Stato, nel rispetto della composizione stabilita dai decreti presidenziali istitutivi, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

Non oltre i cinque mesi precedenti la data di scadenza del consiglio di amministrazione, l'assessore regionale alla pubblica istruzione e cultura richiede alle amministrazioni e agli enti interessati la designazione dei membri di rispettiva competenza, con l'avvertenza che la scelta cada su persone esperte in relazione all'indirizzo degli istituti.

Le designazioni devono pervenire, non oltre i trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio di amministrazione, all'assessore competente il quale, accertatane la regolarità, le presenta al presidente della giunta regionale per il decreto di nomina.

Qualora gli enti interessati non provvedano alle designazioni in tempo utile, l'assessore regionale competente, nel caso di rinnovo del consiglio, propone al presidente della giunta per la conferma temporanea le persone che hanno rappresentato gli enti nel precedente consiglio. Il presidente della giunta provvederà alla loro surrogazione al momento in cui perverranno nuove e diverse proposte.

Art. 3.

I membri già designati dagli organi dello Stato sono sostituiti alla loro scadenza, nella misura indicata nei decreti istitutivi dei singoli istituti, da membri designati dalla giunta regionale, che designa altresì, fra di essi, il presidente del consiglio di amministrazione, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione e cultura.

Il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, viene eletto dal consiglio nella prima riunione fra i propri membri.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal capo d'istituto, che ha anche voto deliberativo.

Art. 4.

Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicato al presidente del consiglio di amministrazione uscente, il quale, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, convoca il nuovo consiglio.

In caso di impossibilità o di inadempienza provvede il presidente del consiglio subentrante entro gli ulteriori quindici giorni.

Art. 5.

In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualunque altra causa di un componente il consiglio di amministrazione, il presidente o il vice presidente, in assenza o per legittimo impedimento del presidente, promuove gli atti necessari per la sua sostituzione con le modalità stabilite dalla legge.

I consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Art. 6.

Qualora ne sia riconosciuta la necessità, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione e cultura, sentita la competente commissione consiliare e su delibera della giunta stessa, dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione, nonché la nomina di un commissario straordinario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Analoga procedura viene seguita per la nomina temporanea di un commissario nel caso di istituti di nuova costituzione.

Art. 7.

I provvedimenti di cui all'art. 4, lettere *b*), *c*) e *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono adottati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione e cultura, previo parere della competente commissione consiliare. I provvedimenti di cui alla indicata lettera *b*), relativi a piani di attività che mantengono immutata la situazione in atto senza maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato, possono essere adottati dall'assessore alla pubblica istruzione e cultura per delega della giunta regionale.

I pareri dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sono facoltativi.

Art. 8.

Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono esercitate dalla giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore alla pubblica istruzione e cultura.

Art. 9.

La giunta regionale, o, per sua delega, l'assessore alla pubblica istruzione e cultura, stabilisce la ripartizione degli stanziamenti previsti in bilancio, ai fini dell'assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali, detta istruzione per una regolare e ordinata gestione amministrativa e contabile dei contributi erogati agli istituti professionali, impartisce direttive agli istituti medesimi ai fini del necessario indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di assistenza scolastica.

Art. 10.

Il presidente della giunta regionale o, se delegato, l'assessore alla Pubblica istruzione e cultura, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati a norma della presente legge, adotta altresì i provvedimenti necessari per la vigilanza sugli istituti professionali per il rispetto delle norme previste dagli articoli precedenti, firma gli atti della Regione relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto.

Essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 settembre 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1974, n. **33.**

Interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 28 *del 5 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative ed associative in attuazione dell'art. 17 dello statuto della regione Puglia nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, è istituita, presso l'assessorato competente, la consulta regionale della cooperazione ed associazionismo.

Art. 2.

La consulta regionale è composta:

a) dall'assessore competente - Presidente;

b) da cinque rappresentanti dell'A.G.C.I. (Associazione generale cooperative italiane);

c) da cinque rappresentanti della C.C.I. (Confederazione cooperative italiane);

d) da cinque rappresentanti della L.N.C.M. (Lega nazionale cooperatrice mutue);

e) da due rappresentanti della F.N.C.A. (Federazione nazionale cooperative agricole);

f) da un rappresentante, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;

g) da un rappresentante, designato dalla facoltà di agraria dell'Università di Bari;

h) da un rappresentante, designato dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari;

i) da un rappresentante, designato dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Bari;

l) da un rappresentante, designato dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari;

m) da un rappresentante della direzione marittima regionale;

n) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro.

Esplica la funzione di segretario un funzionario dell'assessorato competente.

Art. 3.

La consulta regionale ha i seguenti compiti:

a) proporre all'assessorato competente tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;

b) esprimere parere sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione;

c) concordare con l'assessorato competente i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative assunte dalla amministrazione regionale;

d) esprimere pareri sui piani regionali di concessione di sovvenzioni secondo quanto previsto all'art. 12 della presente legge;

e) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti o sottoposte al suo esame dall'assessore competente.

La consulta potrà avvalersi dell'opera di esperti nei diversi settori dell'attività cooperativa.

Art. 4.

La consulta nomina, nel suo seno, un comitato tecnico composto dall'assessore presidente e da due rappresentanti per ciascuna Associazione di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 2, e da un rappresentante di cui alla lettera *e*) dell'art. 2.

Esplica le funzioni di segretario il segretario della consulta.

Il comitato tecnico svolge i compiti che ad esso vengono delegati dalla consulta.

Art. 5.

La consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi e quant'altre volte il presidente per fondati motivi lo riterrà opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un assessore o di un terzo dei componenti.

Il comitato tecnico si riunisce non più di due volte al mese.

Ai membri della consulta e del comitato tecnico spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalle norme legislative di disciplina generale della materia.

Art. 6.

La giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni regionali delle cooperative di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 quando contino non meno di cento cooperative aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione è disposta per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione cooperativa, alla formazione dei quadri dirigenti, intermedi ed ausiliari alla organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonché per l'assistenza tecnica e amministrativa alle società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida allo sviluppo della cooperazione.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle predette associazioni cooperative per la partecipazione a convegni, congressi; seminari, viaggi di studio utili per la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; per l'organizzazione di manifestazioni e di attività di propaganda e comunicazione cooperativa nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile allo sviluppo della cooperazione in Puglia.

Art. 7.

La sovvenzione ordinaria è corrisposta per il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative di cui all'art. 6 e per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.

Art. 8.

L'amministrazione regionale, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, è anche autorizzata a concedere sovvenzioni a società cooperative e consorzi che operino nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione.

Art. 9.

L'amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:

l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;

la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;

l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;

la stampa e la propaganda cooperativa;

ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

Art. 10.

Per ottenere le sovvenzioni previste dall'art. 6 della presente legge le organizzazioni cooperative sono tenute a presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno all'assessorato competente della Regione.

La domanda dovrà essere corredata dal programma di attività e dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dell'art. 6 indicato al primo comma.

Nel preventivo di cui al comma precedente potranno essere considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l'acquisto di mezzi e di attrezzature e quelle per il personale dipendente necessario alla ralizzazione del programma presentato.

Art. 11.

Le società cooperative ed i consorzi, per beneficiare delle sovvenzioni previste all'art. 8 della presente legge debbono presentare entro il 30 giugno di ogni anno, domanda all'assessorato regionale competente, allegando i seguenti documenti:

a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della prefettura comprovante l'iscrizione della cooperativa nel Registro prefettizio;

c) certificato di iscrizione al B.U.S.A.;

d) copia del bilancio dell'esercizio precedente regolarmente approvato dall'assemblea, se si tratta di organismi già operanti;

e) elenco delle spese sostenute per l'assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale per le quali si chiede la sovvenzione, quando si tratti di sodalizi cooperativi di prima costituzione.

Art. 12.

Per l'anno 1974 le domande di cui agli articoli 10 ed 11 dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

La giunta regionale, tenuto conto del parere della consulta regionale della cooperazione e della competente commissione consiliare approva il piano di concessione delle sovvenzioni in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio.

Art. 14.

Le organizzazioni, le cooperative ed i consorzi beneficiari delle sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 8 dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura della attività finanziata una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità dell'iniziativa, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.

Art. 15.

Il controllo sull'impiego delle somme a norma della presente legge spetta all'assessorato competente.

In caso di accertata irregolarità dell'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti la giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate.

Art. 16.

Per le finalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 la spesa annua complessiva di L. 515.000.000.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 324/2. — Fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (*in diminuzione*)	L. 515.000.000
Cap. 161/*ter*. — Sovvenzioni alle società cooperative e consorzi per i fini di cui all'art. 8 della presente legge (*in aumento - nuova istituzione*)	» 460.000.000
Cap. 161/*quater*. — Spesa diretta per iniziative idonee allo sviluppo della cooperazione: convegni, conferenze, rassegne, borse di studio, stampa e propaganda di cui all'art. 9 della presente legge	» 15.000.000
Cap. 161/*quinquies*. — Sovvenzioni alle organizzazioni regionali delle cooperative delle associazioni nazionali di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 per i fini di cui all'art. 6 della presente legge	» 40.000.000

Per le finalità innanzi dette e nei limiti della spesa prevista per l'esercizio finanziario 1974 analoghi stanziamenti saranno disposti nel bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario 1975.

Lo stanziamento non utilizzato nell'esercizio 1974 può essere utilizzato nell'esercizio 1975.

Art. 17.

Entro tre mesi dal suo insediamento la consulta regionale per la cooperazione, proporrà alla giunta i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dai precedenti articoli.

Il consiglio regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge approverà il relativo regolamento di attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 settembre 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1974, n. 34.

Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 28 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, dalla revisione dei prezzi contrattuali, dal riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche ammesse a contributo della regione Puglia con i fondi dell'esercizio finanziario 1972 (capitoli 322, 335, 338, 339, 340, 341, 344, 346, 348, 350, 351) e dell'esercizio finanziario 1973 (capitoli corrispondenti), il presidente della giunta o l'assessore del settore, se delegato, sentita la giunta, è autorizzato a concedere contributi integrativi rateali o in conto capitale, nella misura percentuale prevista dai finanziamenti già assentiti.

Art. 2.

Gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974 relativi alle opere di cui al precedente art. 1 possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica e anche se in aumento, salvo approvazione da parte del presidente della giunta, sentito l'ufficio del genio civile competente per territorio, nel caso di offerta di aumento.

Art. 3.

Per le opere oggetto della presente legge si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 e nella legge statale 1° novembre 1973, n. 774 e relativi decreti ministeriali di attuazione, in materia di concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici e nella legge statale 12 gennaio 1974, n. 8 in materia di appalti di opere pubbliche.

Art. 4.

I fondi che si renderanno disponibili in conseguenza della mancata presentazione dei progetti entro i termini fissati dalle comunicazioni di concessione dei contributi, eccezionalmente prorogati, potranno essere utilizzati, nell'ambito dei relativi capitoli di bilancio, anche per le finalità di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in L. 1.500.000.000 si farà fronte mediante istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1974 di apposito capitolo.

Nel bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 309. — Costruzione a cura della Regione di opere portuali e di quelle edilizie in servizio della attività tecnica, amministrativa e pulizia dei porti. Difesa di spiagge	L. 200.000.000
Cap. 340. — Opere idrauliche e vie navigabili. Sistemazione in pianura dei corsi d'acqua . . .	» 100.000.000
Cap. 320. — Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche. Consolidamento e trasferimento di abitati	» 200.000.000
Cap. 322. — Contributi per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale n. 2 del 21 gennaio 1974	» 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 322-*bis* - *nuova istituzione*. — Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 . . . . L. 1.500.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 settembre 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1974, n. 35.

Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico territoriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 28 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'approvazione del piano urbanistico territoriale della regione Puglia di cui all'art. 4 dello statuto e comunque nel limite di cinque anni, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, edificare nel territorio dei comuni non provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal confine del demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare.

Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le opere per le quali è necessaria la licenza di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, nonché alle altre opere per le quali non è necessario il rilascio di licenza ed ha la durata di cinque anni.

Art. 2.

Sono ammesse deroghe limitatamente all'esecuzione di opere pubbliche di accesso al mare.

Art. 3.

L'autorizzazione in deroga, di cui al precedente articolo, è accordata dal sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, previo nulla-osta del presidente della giunta regionale, e su proposta dell'assessore all'urbanistica.

Art. 4.

Nel caso di comuni provvisti di piano regolatore generale approvato o di programma di fabbricazione approvato, fatta eccezione per le opere pubbliche, ogni licenza per edificare all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal demanio medesimo e dal ciglio più elevato sul mare, è subordinata, sino all'approvazione del piano urbanistico territoriale della Regione all'autorizzazione di piani di lottizzazione o piani particolareggiati da parte della Regione medesima.

Art. 5.

Per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli, le licenze di costruzione, relative alle opere interessate dal presente divieto, decadono, salvo che non siano stati legittimamente iniziati i relativi lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge e che le opere vengano ultimate, in ogni loro parte, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica vigente in merito alle costruzioni irregolarmente autorizzate o abusivamente eseguite.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 settembre 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1974, n. 36.

Celebrazione del 30° anniversario della Liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 28 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, componente autonoma « nell'Unità della Repubblica nata dalla Resistenza » (art. 1 dello statuto) promuove per il XXX anniversario della Liberazione (25 aprile 1975) un programma di iniziative che esaltino il contributo dei pugliesi alla lotta per il riscatto dalla tirannide fascista e consolidino le istituzioni democratiche volute dalla Costituzione repubblicana.

Art. 2.

Per la definizione e la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente è costituito un comitato presieduto dal presidente del consiglio regionale e composto dai rappresentanti dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e dei C.L.N., delle associazioni partigiane e combattentistiche, della A.N.P.P.I.A., della federazione C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., degli enti locali e di altre forze sociali o culturali della Regione.

Il comitato, che sarà composto da non più di 30 membri, sarà nominato dal presidente del consiglio regionale sentito l'ufficio di presidenza e durerà in carica fino al 31 dicembre 1975.

Il comitato avrà sede presso gli uffici della Regione e sarà da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.

Art. 3.

Il comitato elegge nel suo seno un esecutivo costituito di 9 membri, compresi il presidente ed un segretario.

Per l'attuazione delle iniziative previste nel programma il comitato può costituire delle commissioni, anche chiamando a farne parte membri esterni.

Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del comitato.

Art. 4.

Il comitato riferisce sulla sua attività al consiglio regionale mediante relazioni scritte da depositarsi presso la presidenza del consiglio entro il 30 dicembre 1974, il 30 giugno 1975 e il 31 dicembre 1975.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno cinque membri.

Art. 5.

Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa complessiva di L. 50.000.000 di cui L. 20.000.000 nell'esercizio 1974 e L. 30.000.000 nell'esercizio finanziario 1975.

Nel bilancio di previsione della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

Cap. 324/2. — Fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (*in diminuzione*) . . . . L. 20.000.000

Cap. 6. — Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini riconoscitive, studi e ricerche (*in aumento*) . . . . » 20.000.000

Lo stanziamento relativo al 1975 risulterà ricompreso nella previsione di spesa di cui al cap. 6 dell'esercizio medesimo.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 settembre 1974

TRISORIO LIUZZI

(9094)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 1974, n. **4**.

IV variante al piano regolatore generale del comune di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la seguente variante al piano regolatore generale del comune di Trento, approvato con legge provinciale 11 novembre 1968, n. 20:

1) variante alle tavole 5 e 6 del piano regolatore generale, come da apposita tavola in scala 1:5000;

2) relazione illustrativa della variante.

L'originale della rappresentazione grafica di cui al n. 1), firmato dal sindaco di Trento e dal presidente della giunta provinciale, è depositato presso gli uffici del consiglio provinciale. Copia autentica di essa è depositata presso gli uffici del comune di Trento a libera visione del pubblico. Altra copia e trasmessa alla giunta provinciale.

La relazione illustrativa di cui al n. 2) è allegata alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 luglio 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9614)

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1974, n. **5**.

Proroga del termine per la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, modificata con legge 18 maggio 1973, n. 275.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine per la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui all'art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, quale è stato modificato con legge 18 maggio 1973, n. 275, è prorogato al 31 dicembre 1975.

Trascorso tale termine il presidente della giunta provinciale nomina un commissario che provveda, entro sei mesi, alla redazione del piano il quale è approvato con la modalità di cui alle richiamate leggi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 agosto 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9615)

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1974, n. **6**.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 38 *del* 19 *agosto* 1974)

(9616)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. **7**.

Norme concernenti gli organi dell'azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 9, è sostituito dal seguente:

« L'azienda è retta da un consiglio di amministrazione, composto dai seguenti membri, nominati con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa:

a) presidente, scelto dalla giunta provinciale;

b) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Levico Terme e di Roncegno, designati dai rispettivi consigli comunali;

c) un rappresentante dei lavoratori, scelto da una terna proposta dall'assemblea dei dipendenti dell'azienda;

d) due esperti scelti dalla giunta provinciale fra persone particolarmente competenti nel campo termale e attività connesse;

e) tre rappresentanti del consiglio provinciale, di cui uno espresso dalle minoranze;

f) un rappresentante per ciascuno dei comprensori della Alta e Bassa Valsugana, designati dalle rispettive assemblee.

Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, nominerà il vice presidente cui sono demandate le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Il controllo sulla gestione finanziaria dell'azienda è esercitato da un collegio dei revisori dei conti, composto di un presidente, di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dalla giunta provinciale. Un componente effettivo del predetto collegio è designato dalle minoranze del consiglio provinciale ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti restano in carica per la durata della legislatura provinciale ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9617)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. 8.

Norme per favorire l'attuazione immediata di iniziative da parte dei comprensori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'attuazione immediata da parte dei comprensori di iniziative rispondenti alle finalità previste dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, il fondo di cui all'art. 20, primo comma, della stessa legge provinciale, aumentato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, è impiegato per il finanziamento di opere ed interventi da realizzarsi sulla base d'un programma straordinario relativo all'anno 1975.

La ripartizione del fondo di cui al comma precedente fra i comprensori, è effettuata dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

Art. 2.

Nei comprensori costituiti, all'adozione del programma straordinario di cui al precedente articolo provvede l'assemblea ovvero, qualora essa sia stata dichiarata sciolta ai sensi dello art. 4, quarto comma, della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, il commissario straordinario previsto dal successivo comma dello stesso articolo.

Il programma straordinario adottato dal comprensorio è sottoposto all'approvazione della giunta provinciale. Per la sua esecuzione è applicabile l'art. 12 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

Art. 3.

Ferma restando l'immediata operatività delle altre modifiche introdotte dai comprensori nei rispettivi statuti ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, ed approvate a norma del terzo comma del medesimo articolo, le modifiche contestualmente adottate ed approvate che comportino per l'organo rappresentativo di base una composizione diversa da quella in atto hanno effetto dal 1° gennaio 1975. In tal caso dalla stessa data hanno effetto i provvedimenti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

Resta fermo quanto disposto dal predetto art. 4 per le successive eventuali modifiche dello statuto del comprensorio.

Art. 4.

Per i comprensori non costituiti, alla predisposizione, approvazione ed esecuzione del programma straordinario provvede la giunta provinciale. Prima dell'approvazione di tale programma, saranno sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Le opere realizzate passano in proprietà del comprensorio non appena esso sia costituito, ovvero dell'ente istituzionalmente competente e sono consegnate mediante apposito verbale.

Art. 5.

La tabella prevista dall'art. 16 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(*Omissis*).

(9618)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. 9.

Ulteriore finanziamento, modifiche ed integrazioni della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, concernente interventi a favore dell'agriturismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La cancellazione dall'elenco per contravvenzione agli obblighi di cui all'art. 2 o la mancata ultimazione delle opere previste dalle lettere *a*) e *b*) del successivo art. 4 entro il termine di due anni dalla data di concessione del contributo, comportano l'obbligo di restituire i contributi o le quote di contributo eventualmente erogate in via anticipata a sensi dell'art. 7, sempreché, per quanto riguarda la cancellazione, essa sia disposta entro cinque anni dall'avvenuta erogazione ».

All'art. 4 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« La giunta è altresì autorizzata a svolgere direttamente le attività di cui al precedente comma, nonchè ad effettuare studi e ricerche sui problemi del settore, ad organizzare viaggi di istruzione, a partecipare e a organizzare convegni, ad acquistare strumenti per la documentazione delle attività ».

All'art. 5, ultimo comma, e all'art. 6, ultimo comma, la parola « secondo » è sostituita dalla parola « terzo ».

All'art. 6, primo comma, sono aggiunte le parole « di ogni anno ».

Art. 2.

Il rilascio del certificato di operatore agrituristico, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, è subordinato all'accertamento, da parte dell'assessorato provinciale competente, della regolare ultimazione delle opere eventualmente ammesse a contributo della provincia, nonchè della rispondenza degli edifici, destinati ad ospitare le attività agrituristiche, ai requisiti prescritti dal regolamento di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge citata.

Art. 3.

L'importo massimo fissato dal secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, è elevato a lire 1.500.000. Tale nuovo limite è applicabile, su richiesta, anche

per le iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale abbia disposto la concessione del contributo, purchè si tratti di iniziative non ancora realizzate alla data medesima.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dalla legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, come modificata e integrata dagli articoli precedenti della presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 700.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 700.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5490 - categ. X. — Interventi a favore dell'agriturismo (legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni) L. 700.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9619)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. **10**.

Intervento straordinario a favore delle amministrazioni ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* **43** *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di alleviare la grave situazione di disagio in cui versano le amministrazioni ospedaliere è autorizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 per la concessione di contributi da impiegarsi per il pagamento di debiti contratti dalle amministrazioni stesse fino al 31 dicembre 1973 per la fornitura di beni e servizi di primaria necessità.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono determinati per ciascuna amministrazione ospedaliera nella misura sotto indicata:

Ala	L.	62.200.000
Arco-Riva	»	398.600.000
Borgo	»	89.200.000
Cavalese	»	78.400.000
Cles	»	124.800.000
Mezzolombardo	»	4.000.000
Rovereto	»	300.000.000
Tione	»	50.000.000
Trento	»	892.800.000

Art. 3.

Salvo diversa disposizione di legge, gli enti beneficiari di cui al precedente articolo dovranno provvedere alla restituzione alla provincia delle somme ricevute qualora, anche a seguito di interventi generali concernenti il settore sanitario ed ospedaliero, venisse provveduto al risanamento della situazione debitoria degli enti interessati.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 2.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 2.000.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1698 - categ. III. — Intervento straordinario a favore delle amministrazioni ospedaliere . . . . L. 2.000.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9620)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743230)